



# COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 132 DEL 22/12/2016

**COPIA**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - ALIQUOTE IMU-TASI, ANNO 2017  
- PROPOSTA DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE**

\*\*\*\*\*

Il giorno **22/12/2016** alle ore **17:00** presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Vice Sindaco, **CLAUDIO VENGHI**, assistito dal Segretario Comunale **DOTT.SSA MARIA BASELICE**.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

Assenti

**VENGHI CLAUDIO  
ORENI MONICA  
CONTI GIOVANNI  
GUANI CRISTINA**

**DANIELE DEL BEN**

**Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 4**

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale " *le province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*";

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, che testualmente recita " *gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

### **PREMESSO:**

- che con L. 27 dicembre 2013 n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2014), è stata disposta l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura (IMU) e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (TASI e TARI);
- che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147 del 2013 ha espressamente confermato, anche per l'imposta unica comunale (IUC), la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in base al quale il Comune disciplina con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTA** la Legge di Bilancio 2017, all'art. 65, comma con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017, da parte degli enti locali, dal 31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017;

**DATO ATTO** di dover, altresì, proporre al Consiglio Comunale le tariffe e le aliquote comunali per l'anno 2017, confermando quelle approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2016, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente nel rispetto degli equilibri di bilancio, differenziando le specifiche imposte e tasse;

**RICHIAMATO** l'art. 11 della Legge di stabilità 2017 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

### **IMU**

**CONSIDERATO** che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, ed evidenziato che viene, quindi mantenuta l'esclusione ex lege dal versamento dell'imposta per alcune fattispecie;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 13 del 30/04/2016, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale sia approvavano le aliquote IMU-TASI, il Piano Finanziario e le tariffe Tari per l'anno 2016;

**RITENUTO** quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2016;

**RITENUTO**, pertanto, sulla base delle medesime analisi e delle nuove proiezioni di stima del gettito, di dover **proporre al Consiglio Comunale la conferma** per l'anno 2017 delle stesse aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2016, come di seguito indicato:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	CONDIZIONI
Unità adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	0,45 % CODICE TRIBUTO <b>3912</b> DETRAZIONE €.200	
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case Popolari (IACP) o Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità dell'Istituto autonomo per le case popolari (ALER)	0,46 % CODICE TRIBUTO <b>3918</b> DETRAZIONE €.200	
Assegnazione casa coniugale	ESENTI DAL 2014	Il coniuge assegnatario deve avere la propria residenza e utilizzare l'immobile assegnato quale propria dimora abituale.
Anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente	ESENTI DAL 2014	L'unità immobiliare non deve risultare locata e/o comunque occupata
Cittadini Italiani NON Residenti nel Territorio dello Stato "AIRE posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionato nei rispettivo Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;	ESENTI DAL 2015	Se pensionato nei rispettivo Paese di residenza, a condizione che l'immobile non risulti locato o dato in comodato d'uso  <b><u>SE NON PENSIONATI</u></b> - Aliquota 1,01 - codice tributo 3918
Concessione in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta <b>riduzione al 50% base imponibile</b> alle i <b>condizioni</b> previste ex lege	1,01 % CODICE TRIBUTO <b>3918</b>	<b>CONDIZIONI (tutte nessuna esclusa)</b> 1) IL COMODANTE (es. genitori) DEVE POSSEDERE <u>UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA (da intendersi Abitazione compresa Pertinenza)</u> 2) IL COMODANTE (es. genitori) <u>PUO' POSSEDERE ANCHE UN SOLO ALTRO IMMOBILE (da intendersi Abitazione compresa Pertinenza), A CONDIZIONE CHE LO STESSO SIA LA SUA ABITAZIONE PRINCIPALE</u> 3) IL COMODANTE (es. genitori) <u>DEVE AVERE RESIDENZA E DIMORA NELLO STESSO COMUNE IN CUI È SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO</u> 4) IL <u>CONTRATTO DI COMODATO DEVE ESSERE REGISTRATO</u> 5) ATTESTAZIONE <u>POSSESSO REQUISITI CON DICHIARAZIONE IMU</u>

- Fabbricati accatastati in categoria A diversi dall'abitazione principale ( abitazioni-cosiddette seconde case ed uffici e studi privati) e immobili in categoria C/2, C/6 e C/7 in quanto pertinenze dell'abitazione principale che non beneficiano dell'aliquota del 0,45% - Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, anche se non locata;	1,01%  CODICE TRIBUTO  <b>3918</b>	
Altri fabbricati appartenenti alle categorie catastali B, C1, C3, C4 e C5	0,86 %  CODICE TRIBUTO <b>3918</b>	
Terreni agricoli	0,86 % CODICE TRIBUTO <b>3914</b>	<b>ESENTI solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.</b>
Aree Fabbricabili	0,86 %  CODICE TRIBUTO <b>3916</b>	
Fabbricati di categoria D (esclusi i fabbricati rurali)	0,81% CODICE TRIBUTO <b>3925 (Stato)</b> 0.76%  <b>3930 (Comune)</b> 0.05%	

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, anche per il 2017 la riscossione dell'Imu dovrà intervenire, in autoliquidazione, alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre ovvero in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

## TASI

**VISTO** che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

*“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

*a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

*b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:*

*«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;*

**RILEVATO** che l'art.1, commi 675 e 676 L. 147/2013 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, con possibilità per il Comune di ridurla fino all'azzeramento, con

deliberazione del consiglio comunale, adotta ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

**CONSIDERATO** che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dello stesso articolo (per cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento). Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 , l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 13 del 30/04/2016 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2016 come di seguito indicate:

**a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,2 punti percentuali per:**

- ✓ abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- ✓ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ✓ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- ✓ casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ✓ unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal
- ✓ personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ✓ l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ✓ le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato da soggetto passivo dell'imposta a pareri in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il Comune precede all'applicazione d'ufficio dell'esenzione nei confronti dell'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario

**b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punto percentuale per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011;**

**c) aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:**

- ✓ unità immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,45%;

- ✓ tutti i fabbricati accatastati in categoria A diversi dall'abitazione principale ( abitazioni-cosiddette seconde case ed uffici e studi privati) e immobili in categoria C/2, C/6 e C/7 in quanto pertinenze dell'abitazione principale che non beneficiano dell'aliquota del 0,45% assoggettati ad aliquota Imu del 1,01% ;
- ✓ aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 0,86%;
- ✓ Fabbricati di categoria D (esclusi i rurali) assoggettati ad aliquota Imu al 0,81%
- ✓ alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale per la pubblica edilizia (Aler/lacp) assoggettati ad aliquota Imu al 0,46%;
- ✓ fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costituttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**RICHIAMATO** l'art.9 del Regolamento Tasi approvato con deliberazione di CC nr. 9 del 29/07/2014, e ss.mm.ii, che testualmente recita: "*Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta*";

**RITENUTO** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione indicativa dei dati disponibili alla data dell'adozione del presente atto, dei relativi costi, che sono i seguenti:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Costi</b>
Manutenzione patrimonio	€ 50.650,00
Pubblica sicurezza e Vigilanza (escluse spese finanziate con proventi codice della strada)	€ 201.149,00
Protezione Civile	€ 1.850,00
Illuminazione pubblica	€ 170.100,00
Quota parte manutenzione e verde pubblico	€ 43.800,00
<b><u>Totale costi</u></b>	<b><u>€ 467.549,00</u></b>
<b><i>Gettito TASI da contribuenti</i></b>	<b>€ 28.000,00</b>
<b><i>Gettito TASI ristoro da Stato</i></b>	<b>€ 299.796,00</b>
<b><u>Totale Gettito TASI</u></b>	<b><u>€ 327.796,00</u></b>
<b><i>% copertura presunta servizi indivisibili con gettito TASI 2017</i></b>	<b>64,13%</b>

**RITENUTO**, pertanto, tenuto conto delle modificazioni introdotte dalla legge di Stabilità 2017, in particolare del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come sopra elencati, provvedere alla conferma per l'anno 2017 dell'aliquota TASI limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011, all'aliquota ordinaria nella misura di **0,1 punto percentuale**;

**DATO ATTO**, inoltre che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TASI, anche per il 2017 dovranno essere rispettate le ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre (ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno);

**VISTI** lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.74 del 16/12/1999 e s. m. e i. ed il vigente Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.47 del 18/12/2010 e ss. mm e ii;

**VISTA** la L.24 Luglio 2000 n.212, Statuto del Contribuente;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014);

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dai competenti responsabili del Settore Servizi Amministrativi e Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm e ii;

Con voti unanimi, legalmente espressi,

## **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

- 1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal **1° gennaio 2017**:

### **Imposta municipale propria (IMU)**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>CONDIZIONI</b>
Unità adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	0,45 %  CODICE TRIBUTO <b>3912</b> DETRAZIONE € 200	
<u>Alloggi regolarmente assegnati</u> dagli istituti autonomi per le case Popolari (IACP) o Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità dell'Istituto autonomo per le case popolari (ALER)	0,46 %  CODICE TRIBUTO <b>3918</b> DETRAZIONE € 200	
Assegnazione casa coniugale	ESENTI DAL 2014	Il coniuge assegnatario deve avere la propria residenza e utilizzare l'immobile assegnato quale propria dimora abituale.
Anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente	ESENTI DAL 2014	L'unità immobiliare non deve risultare locata e/o comunque occupata
Cittadini Italiani NON Residenti nel Territorio dello Stato "AIRE posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionato nel rispettivo Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;	ESENTI DAL 2015	Se pensionato nel rispettivo Paese di residenza, a condizione che l'immobile non risulti locato o dato in comodato d'uso  <b><u>SE NON PENSIONATI</u></b> - Aliquota 1,01 - codice tributo 3918

Concessione in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta <b>riduzione al 50% base imponibile</b> alle i <b>condizioni</b> previste ex lege	1,01 % CODICE TRIBUTATO <b>3918</b>	<b>CONDIZIONI (tutte nessuna esclusa)</b> 1) IL COMODANTE (es. genitori) DEVE POSSEDERE <u>UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA</u> (da intendersi Abitazione compresa <u>Pertinenza</u> ) 2) IL COMODANTE (es. genitori) <u>PUO' POSSEDERE ANCHE UN SOLO ALTRO IMMOBILE</u> (da intendersi Abitazione compresa <u>Pertinenza</u> ), <u>A CONDIZIONE CHE LO STESSO SIA LA SUA ABITAZIONE PRINCIPALE</u> 3) IL COMODANTE (es. genitori) <u>DEVE AVERE RESIDENZA E DIMORA NELLO STESSO COMUNE IN CUI È SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO</u> 4) IL <u>CONTRATTO DI COMODATO DEVE ESSERE REGISTRATO</u> 5) <u>ATTESTAZIONE POSSESSO REQUISITI CON DICHIARAZIONE IMU</u>
- Fabbricati accatastati in categoria A diversi dall'abitazione principale ( abitazioni-cosiddette seconde case ed uffici e studi privati) e immobili in categoria C/2, C/6 e C/7 in quanto pertinenze dell'abitazione principale che non beneficiano dell'aliquota del 0,45% - Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, anche se non locata;	1,01% CODICE TRIBUTATO <b>3918</b>	
Altri fabbricati appartenenti alle categorie catastali B, C1, C3, C4 e C5	0,86 % CODICE TRIBUTATO <b>3918</b>	
Terreni agricoli	0,86 % CODICE TRIBUTATO <b>3914</b>	<b>ESENTI solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.</b>
Aree Fabbricabili	0,86 % CODICE TRIBUTATO <b>3916</b>	
Fabbricati di categoria D (esclusi i fabbricati rurali)	0,81% CODICE TRIBUTATO <b>3925 (Stato)</b> 0.76% <b>3930 (Comune)</b> 0.05%	

- 2) Di confermare la detrazione di € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che, unitamente al proprio nucleo familiare, risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/41, A/8 e A/9, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica (IACP/ALER) ;
- 3) Di dare atto che la riscossione dell'Imu dovrà essere effettuato in autoliquidazione, alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

### Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- 4) Di confermare per l'anno 2017 dell'aliquota TASI limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011, nella misura di **0,1 punto percentuale**;

- 5) Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 28.000,00 destinato al finanziamento parziale dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema di bilancio di Previsione per l'anno 2017:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Costi</b>
Manutenzione patrimonio	€ 50.650,00
Pubblica sicurezza e Vigilanza (escluse spese finanziate con proventi codice della strada)	€ 201.149,00
Protezione Civile	€ 1.850,00
Illuminazione pubblica	€ 170.100,00
Quota parte manutenzione e verde pubblico	€ 43.800,00
<b><u>Totale costi</u></b>	<b><u>€ 467.549,00</u></b>
<b><i>Gettito TASI da contribuenti</i></b>	<b>€ 28.000,00</b>
<b><i>Gettito TASI ristoro da Stato</i></b>	<b>€ 299.796,00</b>
<b><u>Totale Gettito TASI</u></b>	<b><u>€ 327.796,00</u></b>
<b><i>% copertura presunta servizi indivisibili con gettito TASI 2017</i></b>	<b>64,13%</b>

- 6) Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2017 con la TASI è pari al 64,13 per cento;
- 7) Di dare atto che la riscossione della Tasi dovrà intervenire, in autoliquidazione, alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- 8) Di dare atto che la presente deliberazione, viene adottata in quanto propedeutica al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 e che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 267/2000 sarà sottoposta all'esame del Consiglio Comunale.

Quindi, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, la

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

con separata votazione unanime,

#### **DICHIARA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.



**COMUNE DI ROSATE**  
(Prov. di Milano)  
**UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI**

DELIBERAZIONE G.C. N° 132 DEL 22/12/2016

---

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - ALIQUOTE IMU-TASI, ANNO 2017  
- PROPOSTA DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
AI SENSI DELL'ART.42 CO.2 DEL D.LGVO N.267/2000.**

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

Li 22/12/2016

PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Baselice

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

Li 22/12/2016

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
F.to Rag. Lorena Doninotti

---

Si esprime parere favorevole alla deliberazione di cui all'oggetto.

L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO

Li \_\_\_\_\_

IL REVISORE DEL CONTO

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Daniele Del Ben

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Baselice

---

**PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal *9/1/2017* al *24/1/2017*

Rosate, *9/1/2017*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Baselice

---

**COPIA CONFORME**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, *9/1/2017*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa ~~Maria Baselice~~

---

**ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Baselice